



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 40, 41, 27/1, lett. k), (spallata), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta impugnato, con cui A.T., giocatore e tesserato del Rugby Viadana 1970 SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 28/4/2025 al 18/5/2025 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali